



Direzione Tecnica
il Direttore

Rete Ferroviaria Italiana
26/11/2003

RFI-DTC\
A0011\P\2003\0001531

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario

Via Caraci, 36

00157 Roma

IMPRESE FERROVIARIE

(Vedi elenco annesso)

Loro Sedi

ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO

Rep. Coordinamento e Supporti Generali

Uff. Movimenti e Trasporti

V.le Castro Pretorio, 123

00185 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA

Amministratore Delegato

Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA

(Vedi elenco annesso)

Loro Sedi

Oggetto: Prescrizione -Trazione Multipla - Norme Particolari di Condotta.

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n° 188, impone, fra gli altri obblighi, alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone – nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni del gestore dell'infrastruttura in materia.

In conformità a quanto sopra, in attesa delle necessarie modifiche ai testi regolamentari, si prescrive che per la circolazione dei treni effettuati con più locomotive non in comando multiplo vengano rispettate le seguenti norme aggiuntive:

1. La manovra, deve essere eseguita osservando quanto previsto dall'art.10 comma 1 e 2 IPCL. Nel caso particolare di doppia trazione simmetrica e qualora i movimenti di manovra interessino l'intero convoglio (spostamento da un binario all'altro di uno stesso scalo ferroviario ect.), la manovra deve essere eseguita dal personale di condotta della locomotiva che costituisce la testa in ciascun movimento.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Euro 23.693.367.060,00 i.v.

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. n. 01585570581



2. Ad integrazione dell'art. 22 comma 2 della IPCL, nell'imminenza della partenza il personale della locomotiva di testa deve assicurarsi che sulle altre locomotive vi sia il previsto personale.
3. Fermi restando gli obblighi e le cautele prescritte dall' art. 22 comma 14 e 16 della IPCL, gli avviamenti devono essere effettuati con la massima gradualità possibile, limitando al minimo le sollecitazioni longitudinali sul convoglio che potrebbero essere causa di spezzamento, accavallamento di respingenti o svio del materiale. In particolare in uscita dai rami deviati o sulle linee tortuose, nonché nella fase di ripresa della corsa dopo un rallentamento o riduzione della velocità della linea lo sforzo di trazione sviluppato dalla locomotiva di coda dovrà essere contenuto entro i valori minimi necessari alla ripresa della corsa.
4. Ad integrazione dell'art. 22 comma 15 durante la marcia devono essere rispettate tempestivamente oltre alle segnalazioni già previste (impiego dei fischi) anche gli ordini ricevuti a mezzo del telefono.
5. Al fine di agevolare lo svolgimento del servizio il personale di condotta deve essere munito almeno di telefono cellulare.
6. In caso di improvvisa mancanza o malore del macchinista di una locomotiva seguente quella testa durante il percorso e, per il proseguimento del treno debba essere mantenuta attiva detta locomotiva, dovranno essere applicate le norme previste per il caso di guasto al comando multiplo (art. 90 bis comma 7 penultimo alinea della PGOS);

Il contenuto della lettera circolare TV.4.12/405.3 Arg.TE 222 del 13.11.69 resta valido per quanto non diversamente disciplinato dalla presente prescrizione.

Le Imprese Ferroviarie dovranno:

- emanare e/o aggiornare le norme d'uso dei mezzi di trazione definendo le procedure di dettaglio, relative a ciascun tipo di mezzo, da adottare nella fase di avviamento, con particolare riguardo all'esigenza di contenere gli sforzi di trazione della locomotiva di coda nei limiti compatibili con le condizioni di marcia cui al punto 3;
- accertare che il personale di condotta possieda anche le specifiche competenze richieste dalle particolari modalità di condotta dei treni in doppia trazione simmetrica, in particolare in uscita dai rami deviati o sulle linee tortuose, nonché nella fase di ripresa della corsa dopo un rallentamento o riduzione della velocità della linea.

Resta inteso che le eventuali limitazioni riportate in orario per ciascun tratto di linea (massima massa rimorchiata, divieto di spinta in coda, limitazioni della corrente prelevabile dalle linee, ect.) conservano piena validità.

Il contenuto della lettera circolare DI.TC.A1007/P/00000670 del 01/08/2000 è annullato.

Michele Elia
